

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 03/10/2005 n. 5267
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

La norma di cui all'art. 55 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. è tassativa e non ammette deroghe, né nella parte in cui stabilisce il numero minimo (almeno tre) dei componenti della commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi, né circa la qualificazione che i tre membri necessari devono possedere (tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto), né, infine per quanto riguarda il rapporto di dipendenza con la stazione appaltante di almeno uno dei membri con qualificazione di tecnico esperto. La norma regolamentare in parola non si pone in contrasto con l'art. 21 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che fissa il numero massimo dei componenti della commissione, lasciando alla stazione appaltante la scelta di costituire commissioni con un più ridotto numero di componenti. Ove la committente preferisca optare per una commissione di tre membri, dovrà avere l'accortezza di individuare il dirigente chiamato a presiedere fra quanti possano qualificarsi fra i tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, altrimenti, in difetto di specifiche professionalità nell'ambito della dirigenza, dovrà fare ricorso ad una commissione di cinque membri. La formula secondo cui deve trattarsi di tecnici esperti della materia "oggetto" della gara deve essere intesa nel senso che è necessario individuare lo specifico bene che la committente mira a perseguire attraverso la gara ed a ciò deve inerire, anche secondo l'insegnamento desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 15 ottobre 1990, il bagaglio di conoscenza ed esperienza richiesto dalla normativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1408).